IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, modificato con successive Decisioni di esecuzione C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017, C(2018) n. 9102 del 19 dicembre 2018, C(2020) n. 1844 del 18 marzo 2020, C(2020) n. 9116 del 10 dicembre 2020, C(2023) n. 5825 del 23 agosto 2023 e C(2023) n. 7572 del 31 ottobre 2023;

VISTO l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e ss.mm.ii. recante disposizioni inerenti la "Legge quadro in materia di formazione professionale";

VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'art. 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568 del 29 dicembre 1988 e ss.mm.ii. che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;

VISTO il Decreto-Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17 luglio 1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 della Legge n. 236/1993 con il quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15.03.1997;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e l'art. 9, co. 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL al MLPS - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi;

VISTE le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" approvate dalla Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni in data 25 maggio 2017;

VISTO il Paragrafo n. 7.2 del PON IOG che individua quali Organismi Intermedi del Programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" stipulata tra il MLPS e la Regione Puglia in data 9 giugno 2014, e la Convenzione relativa alla "Nuova fase del Programma Garanzia Giovani" stipulata tra l'ex ANPAL e la predetta Regione il 5 giugno 2018, che stabiliscono l'attuazione delle attività relative al Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti;

VISTO il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Deliberazione n. 2075 del 18 novembre 2019 della Giunta regionale della Puglia con la quale è stato approvato il Piano di attuazione regionale (PAR) della Nuova Fase di Garanzia Giovani e ss.mm.ii., che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione e nell'ambito degli standard minimi di carattere nazionale fissati dalle Linee guida sui tirocini;

VISTO il Decreto direttoriale ex ANPAL n. 199 del 7 maggio 2021 con cui è stato assegnato alla Regione Puglia un importo pari ad euro 265.190.626,40 per l'attuazione del Piano di Garanzia Giovani;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha destinato nel predetto PAR un ammontare complessivo pari ad euro 99.990.430,84 per l'erogazione delle misure 5, "Tirocinio extracurriculare" e 5-bis, "Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica";

VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma operativo complementare (POC) SPAO al Programma operativo nazionale "Sistemi di Politiche attive per l'occupazione 2014-2020 ", ed in particolare l'Asse 1 – "Occupazione" Obiettivo Tematico 8 e la Priorità d'Investimento 8.ii "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare NEET, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani";

VISTO l'art. 3 del Decreto – legge n. 75 del 22 giugno 2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", che prevede che le funzioni dell'ANPAL sono attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM recante il regolamento di organizzazione del Ministero;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 38 del 15.02.2024 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2024;

VISTA la Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26 del 27 febbraio 2024 con la quale, nelle more del procedimento di riorganizzazione del Ministero, vengono fornite indicazioni finalizzate a regolamentare e gestire la fase transitoria;

CONSIDERATO che la suddetta Direttiva prevede che la Direzione Generale delle Politiche Attive, nelle more della riorganizzazione del Ministero, si avvale della Divisione 3 dell'ex ANPAL;

VISTA la Delibera CIPESS n. 54 del 1° agosto 2024 con la quale è stata approvata la riprogrammazione del POC SPAO;

VISTO l'art. 65 comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, secondo il quale "le spese sono ammissibili al PON IOG se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023";

VISTA la nota della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro n. 402990 del 7 agosto 2024 (prot. MLPS n. 13068 dell'8 agosto 2024), nella quale la Regione Puglia ha rappresentato di aver concluso le verifiche amministrative di competenza sulle pratiche di tirocinio oltre il predetto termine regolamentare di ammissibilità delle spese sul PON IOG;

CONSIDERATO che, anche alla luce di quanto riportato dalla su detta Sezione Politiche e Mercato del Lavoro nella nota n. 448591 del 17 settembre 2024 (prot. MLPS n. 14425 del 18 settembre 2024), il fabbisogno di risorse necessario alla liquidazione delle spese non quietanzate alla data del 31.12.2023 è pari ad euro 2.116.400,00;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto della previdenza sociale e la Regione Puglia in data 27 gennaio 2025 per il completamento delle attività connesse al pagamento delle indennità di tirocinio spettanti ai beneficiari della misura;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Programma Operativo Complementare (POC) "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) - Asse 1 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'Investimento 8.ii.

Tanto premesso,

DECRETA

Articolo 1

Impegno delle risorse

È impegnato sul Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) - Asse 1 "Occupazione" - Obiettivo Tematico 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori"- Priorità d'Investimento 8.ii "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare NEET, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani", l'importo complessivo pari a euro 2.116.400,00 (duemilionicentosedicimilaquattrocento/00) per il pagamento delle indennità di tirocinio spettanti ai beneficiari delle misure 5 e 5-bis del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" FSE 2014 – 2020 non quietanzate entro il termine regolamentare del 31.12.2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
MASSIMO TEMUSSI
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

MASSIMO TEMUSSI
04.03.2025
14:23:35
GMT+02:00

SIGLATO
Pietro Ferlito
Dirigente Div. III ex AnpaL